

Prot n. 149

Spett.le

Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. Genova

c.a. *Dott. Ermanno Martinetto* (Presidente)

c.a. *Dott.ssa Anna Maria Cancellieri* (Consigliere)

c.a. *Ing. Francesco Solinas* (R.U.P.)

c.a. *Ing. Aldo Achilli*

Oggetto: bando di gara Azienda mobilità e trasporti S.p.A. di Genova “progettazione esecutiva e lavori realizzazione della rimessa autobus, edificio servizi e sistemazione piazzali esterni” (termine offerte 12 ottobre 2011)

Con riferimento alla procedura in oggetto, dall'esame della documentazione di gara, rileviamo le seguenti anomalie:

1. abnorme sottostima di alcuni prezzi progettuali, il cui importo indicato nell'elenco prezzi è frutto di un'analisi prezzi viziata dall'applicazione di detrazioni del 40% come da preventivi allegati alla documentazione di gara (vedasi esempio voce NP001 DISTR. “impianto di distribuzione lubrificanti e recupero oli esausti”). Altresì, alcune voci di prezzo sono state determinate da analisi prezzi nelle quali risulta assente la percentuale di spese generali e utile d'impresa. Ciò in violazione degli artt. 34, 43 e 44 DPR n. 554/99 (oggi artt. 32, 41 e 42 DPR n. 207/10), norme che prescrivono l'obbligo dell'indicazione di prezzi corrispondenti ai prezzi di mercato;
2. parametri sproporzionati per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (offerta economica punti **80** e offerta tecnica punti **20** - vedi punto 10.1 disciplinare pag. 29). Invero, tale previsione viola l'art. 120 DPR n. 207/10 (applicabile anche ai settori speciali di cui fa parte l'ente appaltante) il quale prevede che, nel caso di appalto integrato (come nel caso de quo), il punteggio da attribuire all'offerta tecnica non deve essere inferiore a 65 punti. Ma vi è di più, in considerazione che l'offerta economica dell'operatore economico è articolata in 3 sezioni (vedi punto 8.1.1. disciplinare) - la cui ultima sezione è alquanto ambigua – il bando non chiarisce la distribuzione degli 80 punti nelle 2 o 3 sezioni in cui si articola l'offerta;
3. alcune voci dell'elenco prezzi si riferiscono a prodotti di una specifica marca e modello (vedasi ad esempio NP001. freni; NP002. asc; NP003. asc; NP003.mur.uff.; NP005. fog; e altri). Tali indicazioni, non accompagnate dalla menzione “o equivalente”, sembrerebbero voler limitare (ingiustificatamente) la partecipazione alla gara a quegli operatori economici che indicheranno esattamente il prodotto con le specifiche tecniche prescritte dall'ente appaltante, ciò in contrasto con la disciplina comunitaria ed il relativo art. 68 D.lgs. n. 163/06 (Parere Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 36/2009).

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Catania, 15 settembre 2011

f.to Il Direttore
Giovanni Fragola